



Anagrafe d'Aa/Ge
Brescia, 8 febbraio 2019
prot. n. 5464

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
NOTA OPERATIVA
n. 1/2019

*La presente nota operativa annulla e
sostituisce le seguenti note:*
- la n. 29 dell'1 marzo 2011
- la n. 30 del 7 marzo 2011.

**ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI**

L'articolo, 2400 del codice civile prevede:

“ I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. ”

La procedura di nomina di un sindaco, dopo la novella introdotta nel 2005, prevede espressamente alcuni passaggi che si possono così riassumere:

- nomina da parte dell'assemblea, salvi i casi in cui la stessa sia appannaggio dei possessori di strumenti finanziari o dello stato o di enti pubblici;*
- illustrazione all'assemblea degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal sindaco presso altre società;*
- **accettazione della carica da parte del sindaco;***
- iscrizione della nomina del sindaco nel registro delle imprese a cura di un amministratore.*

CONDIZIONI DI LEGGE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'iscrizione nel registro delle imprese della nomina del sindaco è vincolata ai passaggi sopra illustrati.

È pacifico che il verbale dell'assemblea con la quale vengono nominati i sindaci, anche quando contestualmente vengono illustrati gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal sindaco presso altre società, va prodotto quale documento a corredo dell'istanza.

L'eventuale separato e successivo verbale dell'assemblea alla quale vengono illustrati gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal sindaco presso altre società non va prodotto, poiché ha sicuramente natura endosocietaria.

È, invece, discusso se l'accettazione della carica sia un elemento della procedura endosocietaria o se sia una condizione di legge per poter disporre l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il legislatore non prevede espressamente che l'accettazione della carica sia condizione necessaria per l'iscrizione della nomina, anche se nell'inciso dell'art. 2400, comma 4, del codice civile fa riferimento all'accettazione dell'incarico, infatti dispone "... Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ...".

Si evidenzia, inoltre, che il registro delle imprese da' all'iscrizione dei sindaci pubblicità legale con effetti dichiarativi, ovvero, da' notizia di un evento che produce comunque i propri effetti indipendentemente dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Alla luce di quanto previsto dal citato articolo 2400 del codice civile, occorre stabilire se l'Ufficio del registro delle imprese si debba attenere alla previsione letterale che sembra porre come unica condizione, perché la notizia abbia pubblicità legale, che sia intervenuto l'atto di nomina o possa dare pubblicità legale alla nomina di sindaco solo se il soggetto abbia accettato l'incarico.

Un primo approccio potrebbe essere quello di chiedere all'Ufficio del registro delle imprese di attenersi alla previsione normativa senza gravare il procedimento con richieste non specificatamente previste dalle norme.

Un secondo approccio ricorda che nessuno può essere obbligato a ricoprire un incarico contro la propria volontà, pertanto, anche se il legislatore non lo ha previsto espressamente è "in re ipsa" che all'atto di nomina debba seguire l'accettazione dell'incarico stesso perché si perfezioni la fattispecie della nomina e la stessa possa essere iscritta nel registro delle imprese.

La prima tesi ha la pretesa di essere aderente al testo della legge e, pertanto, di mettere l'Ufficio al riparo da eventuali responsabilità nel caso non rifiuti l'iscrizione della nomina di un sindaco perché non è provata l'accettazione della carica.

In realtà questa prassi alimenta il contenzioso e le connesse procedure d'ufficio poiché il sindaco iscritto senza aver accettato la nomina è obbligato a richiedere la cancellazione d'ufficio della notizia relativa alla propria nomina.

Il sindaco che non ha accettato l'incarico non può, infatti, dare le dimissioni da un incarico che non ha mai ricoperto. È, quindi, inevitabile che per ottenere la cancellazione dal registro delle imprese della notizia debba chiedere l'attivazione di una procedura d'ufficio, ex articolo 2191 del codice civile, dimostrando la carenza di legittimazione della propria iscrizione in assenza di accettazione di carica.

La seconda tesi ha, per converso, il pregio di tenere conto della lettura che più Giudici del registro delle imprese hanno dato della legge e di tenere in debito conto anche la posizione del soggetto nominato e non solo i diritti della società.

Per tutte, il Giudice del registro delle imprese di Milano, con sentenza n. 52 del 13 luglio 2010, ha motivato "... in assenza di contrari elementi va ritenuta fondata la prospettazione dei ricorrenti relativa alla mancanza dei presupposti per la loro iscrizione quali sindaci della s.r.l. ..., non avendo gli stessi mai accettato la nomina come richiesto dalla disciplina di cui all'articolo 2400 del codice civile ... ", parimenti il Giudice del registro delle imprese di Brescia, con sentenza n. 2646 del 20 dicembre 2010, ha motivato "... non vi è prova, allo stato, delle rituali accettazioni della carica da parte del nuovo collegio sindacale nominato, di talchè ..., si deve ritenere la persistenza del vecchio collegio ...".

L'Ufficio del registro delle imprese di Brescia ritiene di doversi allineare all'orientamento giurisprudenziale, sia perché è stato espressamente richiamato dal proprio Giudice del registro delle imprese, sia perché questo orientamento è stato recepito dalla guida interattiva che detta a livello nazionale le linee comuni a tutti i registri delle imprese. Le singole schede riportano, infatti, nelle "Condizioni di legge" l'indicazione "... ogni sindaco deve accettare formalmente la carica ...".

Assunta questa posizione restano da definire due aspetti:

- se il termine entro cui adempiere resti sempre "trenta giorni dalla data della nomina" o si debba tenere conto, in qualche misura, che la fattispecie si perfeziona non solo con la nomina ma anche con l'accettazione della carica;*
- con quali modalità l'ufficio debba accertare l'accettazione della carica.*

In merito al primo punto pare utile confrontare la disciplina dei sindaci con quella che regola l'iscrizione della nomina degli amministratori.

La norma relativa alla nomina degli amministratori (articolo 2383, comma 4, del codice civile) e dei sindaci (art. 2400, comma 3, del codice civile), in merito al termine, prescrivono:

- gli amministratori devono iscrivere la propria nomina entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina;*
- gli amministratori devono iscrivere il sindaco entro trenta giorni dalla data della nomina.*

Come precisato dal Giudice di pace di Pesaro, con sentenza n. 701/2005, in relazione al termine stabilito per l'iscrizione della nomina degli amministratori "... il rispetto della disposizione contenuta nella norma (articolo 2383 del codice civile) in esame si ha con l'iscrizione nel termine stabilito dell'atto di accettazione della nomina ... ne consegue che la richiesta di iscrizione della nomina nel registro avvenuta il 4 luglio ... e cioè entro trenta giorni dall'accettazione della nomina, quindi, nel rispetto del termine fissato dalla norma codicistica, è legittima ..."

Il termine per l'iscrizione del sindaco, alla luce del citato pronunciamento, va, pertanto, riletto "... entro trenta giorni dalla nomina purché sia intervenuta l'accettazione della carica o dalla successiva data di accettazione ..."

In merito al secondo punto, la guida interattiva nazionale ha lasciato agli uffici il compito di stabilire il grado di attenzione da prestare al rispetto di questa condizione, nonché di individuare le modalità con cui la prova dell'accettazione debba essere fornita.

Soccorre a tal fine la sentenza della sezione I della Corte di Cassazione, n. 15398/2000 che, fra l'altro, precisa per quanto concerne gli amministratori "il rispetto dell'articolo 2383, comma 4, del codice civile ... si ha con l'iscrizione dell'atto di accettazione della nomina, ...", affermazione contenuta anche nella richiamata sentenza del Giudice di pace di Pesaro "... il rispetto della disposizione contenuta nella norma (articolo 2383 del codice civile) in esame si ha con l'iscrizione nel termine stabilito dell'atto di accettazione della nomina ...".

La modalità corretta per accertare l'intervenuta accettazione dell'incarico da parte del sindaco è, pertanto, l'iscrizione dell'atto di accettazione della nomina, quindi, l'acquisizione dell'accettazione dell'incarico al momento dell'iscrizione. Poiché l'accettazione di un incarico è una manifestazione di volontà resa dal soggetto interessato, questa può essere acquisita solo con l'apposizione della firma digitale del sindaco sull'istanza di iscrizione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La prima iscrizione avviene a cura del notaio con le usuali modalità illustrate nelle schede della guida interattiva numeri 2.1.1., 3.1.1. e 4.1.1.

Il notaio è pubblico ufficiale ed è quindi suo onere verificare che il sindaco abbia accettato la carica prima di chiederne l'iscrizione.

Le successive domande si presentano prestando attenzione ai seguenti passaggi:

- codice atto A08*
- modulo S2*
- modulo intercalare P, uno per ciascun sindaco nominato o confermato. Nel modulo intercalare P si indica la data di nomina (data del verbale di assemblea)*
- modulo Note, eventuale, per indicare la data di accettazione della carica di sindaco se diversa dalla data del verbale di nomina*
- verbale di assemblea allegato in originale informatico o copia "scansionata" di documento in origine cartaceo o copia "informatica" di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005), firmato digitalmente dal soggetto obbligato. L'atto va allegato selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento ad uso interno*
- **distinta firmata digitalmente** da un componente dell'organo amministrativo e **da tutti i sindaci nominati che accettano la carica**¹.*

Per quanto concerne l'iscrizione dei sindaci si deve avere riguardo a tre possibili situazioni alternative:

¹ Qualora il sindaco non potesse sottoscrivere digitalmente la distinta, è possibile allegare l'accettazione della carica. L'accettazione della carica, trattandosi di istanza digitale, va prodotta in originale informatico .pdf/A (ISO 19005) sottoscritta digitalmente dal sindaco.

- ✓ Sindaco presente all'assemblea di nomina, alla quale vengono immediatamente illustrati gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal sindaco stesso presso altre società e che accetta immediatamente la carica. L'amministratore deve presentare l'istanza entro trenta giorni dalla data dell'assemblea. La distinta viene sottoscritta digitalmente da ogni sindaco a conferma e prova dell'accettazione della carica.
- ✓ Sindaco assente all'assemblea che accetta la carica entro il trentesimo giorno dalla data dell'assemblea. L'amministratore deve presentare l'istanza entro trenta giorni dalla data dell'assemblea. La distinta viene sottoscritta digitalmente dal sindaco a conferma e prova dell'accettazione della carica.
- ✓ Sindaco assente all'assemblea che accetta la carica dopo il trentesimo giorno dalla data dell'assemblea. L'amministratore deve presentare l'istanza entro trenta giorni dalla data di accettazione della carica da parte del sindaco. In tal caso nel modulo Note specifica "il sindaco, _____ ha accettato la carica in data _____". La distinta viene sottoscritta digitalmente dal sindaco a conferma e prova dell'accettazione della carica.

In caso di collegio sindacale, almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti, se non iscritti nel registro, devono essere scelti tra gli iscritti in uno degli albi professionali (Avvocati, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro) o fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. Qualora al collegio sindacale sia affidata anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

In caso di consiglio di sorveglianza almeno un componente effettivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

In caso di comitato di controllo sulla gestione almeno un componente deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I moduli intercalari P devono riportare per ciascun componente gli estremi di iscrizione nel registro dei revisori legali (riquadro 9 "iscrizioni in albi e ruoli", con l'indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della gazzetta ufficiale) oppure, nel modulo Note, la qualifica di professore di ruolo (indicando l'università presso la quale viene svolta l'attività) in materie economiche e giuridiche ovvero gli estremi di iscrizione in uno degli albi professionali (Avvocati, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro).

Sentito sul tema l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La presente nota operativa ha efficacia dal 1° marzo 2019.

Il Conservatore
del registro delle imprese
dr Antonio d'Azzeo

ASPETTI GIURIDICI

A. Glossario

Sindaco: è il componente dell'organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative o nel caso di sindaco unico è organo esso stesso.

Accettazione della carica: manifestazione di volontà di un soggetto di voler ricoprire la carica di sindaco.

B. Riferimenti normativi e giurisprudenziali

- articoli 2351, 2400, 2449, 2477 e 2519 del codice civile
- sentenza della sezione I della Corte di Cassazione n. 15398/2000
- sentenza del Giudice di pace di Pesaro n. 701/2005
- decisione 13 luglio 2010 adottata dal Giudice del registro delle imprese di Milano
- sentenza del Giudice del registro delle imprese di Brescia n. 2646 del 20 dicembre 2010.